

26.0 Fax FRO/ANA
08.02 Fox mma

Stabile City
Via Guisan 3
telefono 091 820 01 88

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni

Funzionario
incaricato

N. Sacchi

**Ufficio del bollo
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 820.01.98

Spettabile
Ordine Ingegneri e Architetti
del Cantone Ticino
all'attenz. dell'architetto Ferruccio Robbiani
c/o SUPSI / Casella postale 18
6952 Trevano-Canobbio

Bellinzona
20 gennaio 2006



Ns. riferimento

Vs. riferimento

ns

Legge sul bollo – imposta sui contratti

Signor architetto,

in merito al suo scritto del 16 gennaio scorso le comunichiamo che giusta l'art. 2 lett. c), assoggettati all'imposta sul bollo sono quegli atti in cui si configura il contratto di appalto di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d'opera ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell'ambito di professioni analoghe.

La qualificazione giuridica tra l'appalto e il mandato dei contratti di architetto e di ingegnere conclusi tra il committente e il mandatario è complessa perciò, nel 1988, il Gran Consiglio, all'art. 2 cpv. 1 lett. c), fece aggiungere l'eccezione appena menzionata. La non applicazione dell'imposta sul bollo si circoscrive unicamente al mandato, cioè al servizio della prestazione d'opera riguardante la direzione dei lavori come pure l'allestimento di progetti segnatamente del settore edile.

La parte contrattuale di appalto concernente l'esecuzione materiale di un'opera è soggetta all'imposta sul bollo dell'1% del valore determinato o determinabile.

Siamo a sua completa disposizione nel caso in cui le necessitasse altre informazioni in merito.

Gradisca cordiali saluti.

PER L'UFFICIO DEL BOLLO:

N. Sacchi